DISPOSIZIONI FISCALI URGENTI IN MATERIA DI POTENZIAMENTO DEGLI ORGANICI ED ALTRE DISPOSIZIONI TRIBUTARIE URGENTI

Art. 7

Funzionamento dell'avvocatura distrettuale dello Stato di Firenze

DECRETO DECADUTO; I SUOI EFFETTI SONO STATI FATTI SALVI DALLA L. 24 OTTOBRE 1996, N. 556

Versione in vigore dal 18 maggio 1996, tuttora in vigore · versione 1

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni fiscali urgenti in materia di potenziamento degli organici ed altre disposizioni tributarie urgenti
Estremi	Decreto-legge 15 marzo 1996, n. 127
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-fiscali-urgenti-in-materia-di-potenziamento-degli-1996/art-7-funzionamento-dell-avvocatura-distrettuale-dello-stato-di-firenze

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it